

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL REGIME DI SOSTEGNO ALLA
RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI
IN APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI (CE)
N. 1493/1999 E N. 1227/2000**

(DPGR n.069/Pres del 13 marzo 2001 pubblicato
sul Bollettino Ufficiale n.13 del 28 marzo 2001)

Art.1
(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità applicative delle disposizioni comunitarie in materia di ristrutturazione e riconversione dei vigneti definite al Titolo II, Capo III del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed al Capo IV del regolamento (CE) n. 1227/2000.
2. Il regime di sostegno trova attuazione con l'approvazione e realizzazione di progetti di piani di ristrutturazione e riconversione, finalizzati ad adeguare la produzione alle esigenze della domanda, senza aumentare il potenziale produttivo.

Art.2

(Linee guida per la predisposizione dei piani di ristrutturazione e riconversione)

1. L'accesso al regime di sostegno per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti è riservato alle aziende agricole che all'atto della presentazione della domanda posseggano almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) vigneti da estirpare purché questi non siano ancora giunti al termine del loro ciclo di vita naturale;
 - b) diritti di reimpianto in portafoglio derivanti da precedenti estirpi effettuati nella medesima azienda oppure acquistati da un'altra azienda situata nel territorio regionale.
2. Il reimpianto della stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite non è ammesso al presente regime di sostegno.
3. L'approvazione dei piani di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, è subordinata alla realizzazione di almeno una delle seguenti misure:
 - a) reimpianto realizzato con modalità volte a migliorare le tecniche di gestione del vigneto, soprattutto per quanto riguarda la meccanizzazione delle principali operazioni colturali, compresa la raccolta;
 - b) reimpianto del vigneto realizzato con sistemi di coltivazione che aumentano la densità dei ceppi per ettaro che in ogni caso non deve essere inferiore a 3000 ceppi ha abbinati ad una delle seguenti forme di allevamento:Gujot, Silvoz, Capuccina, Doppio capovolto, Cordone speronato;
 - c) reimpianto del vigneto collocato in terreni diversi, in quanto presentano una migliore attitudine alla coltivazione della vite per la produzione di vini di qualità;
 - d) riconversione varietale mediante reimpianto del vigneto;
 - e) riconversione varietale mediante sovrainnesto di viti già precedentemente innestate.
4. I piani di ristrutturazione e riconversione dei vigneti hanno una validità massima di cinque anni a decorrere dal 1 agosto 2000 e sono attuati per stralci annuali. I piani presentati nelle annate successive a quella di

riferimento (2000/2001) devono conseguentemente realizzarsi in un arco di tempo inferiore.

Art.3

(Presentazione delle domande)

1. Le domande per beneficiare del regime di sostegno per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti possono essere presentate individualmente dal conduttore dell'azienda viticola oppure collettivamente tramite gli organismi associativi su delega dei singoli conduttori delle aziende interessate all'attuazione del piano di ristrutturazione e riconversione.
2. Gli organismi associativi autorizzati a presentare progetti di piano di ristrutturazione e riconversione sono:
 - a) Consorzi di tutela vini DOC;
 - b) Cantine Sociali;
 - c) Organizzazioni professionali agricole.
3. Le domande devono pervenire – a pena di irricevibilità – al Servizio delle Produzioni Vegetali presso la Direzione regionale dell'Agricoltura entro il 30 aprile di ciascun anno.
4. Con la presentazione delle domande ogni singolo conduttore - sia nel caso di domanda individuale che collettiva - si impegna a:
 - a) non modificare la destinazione delle opere sovvenzionate prima di dieci anni dalla data di collaudo delle stesse, ad eccezione degli abbattimenti connessi a causa di forza maggiore;
 - b) presentare entro i termini stabiliti dall'articolo 1, comma 1, del Decreto ministeriale 26 luglio 2000 – la dichiarazione delle superfici vitate;
 - c) iscrivere nei rispettivi albi D.O.C. ed elenchi delle vigne a I.G.T. i vigneti realizzati.

Art.4

(Requisiti dei conduttori)

1. I conduttori dei vigneti all'atto della presentazione della domanda di ristrutturazione e riconversione, sia nel caso di domanda presentata individualmente che collettivamente, devono:
 - a) essere conduttori di azienda agricola, iscritti al Registro delle Imprese;
 - b) possedere una superficie vitata ovvero un diritto di reimpianto in portafoglio proveniente dalla precedente estirpazione di un'equivalente superficie vitata aziendale oppure acquistato da un'altra azienda situata nel territorio regionale.
2. Le superfici vitate devono essere in regola con le norme vigenti in materia di impianti e reimpianti.
3. I conduttori che presentano individualmente la domanda di sostegno al regime di ristrutturazione e riconversione devono possedere una superficie vitata non inferiore a 3 ettari nelle aree pianeggianti, 1 ettaro nelle aree collinari e 0,5 ettari nelle zone carsiche e l'intera provincia di Trieste.
4. Per ciascun conduttore, nel caso di domande presentate collettivamente, i suddetti limiti di superficie sono ridotti a 1 ettaro nelle aree pianeggianti, 0,5 nelle aree collinari e 0,2 nella zona carsica e nell'intera provincia di Trieste.

Art.5

(Documentazione da allegare alla domanda)

1. Alla domanda di ristrutturazione e riconversione vanno allegati:
 - a) il progetto di piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti nel quale oltre ad essere precisate la tipologia delle misure prescelte (riconversione varietale, diversa collocazione dell'impianto, miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti), va indicata la presunta data di inizio dei lavori e quella della loro conclusione. Per ciascuna delle annate di durata del piano vanno dichiarate le misure da eseguire in tale esercizio e la corrispondente superficie interessata. Nel progetto di piano deve essere specificato per ciascuna azienda agricola, anche nel caso di domande presentate collettivamente, e con riferimento alla data di presentazione della domanda:
 - 1) estremi anagrafici e fiscali relativi al conduttore;
 - 2) superficie aziendale totale;
 - 3) superficie vitata;
 - 4) diritti di reimpianto derivanti da precedenti estirpi effettuati in azienda;
 - 5) diritti di reimpianto acquistati da un'altra azienda situata in territorio regionale;
 - 6) diritti di reimpianto acquistati da un'altra azienda situata in territorio extraregionale;
 - 7) diritti di nuovo impianto;
 - 8) superficie vitata esistente da ristrutturare e riconvertire con l'indicazione degli estremi catastali e del nominativo del proprietario delle particelle catastali, del sesto d'impianto, del sistema di allevamento, delle varietà di vite impiegate e della resa di produzione media riferita ad un ettaro di superficie vitata. Nel caso di ristrutturazione e riconversione di superfici vitate derivanti da diritti in portafoglio, nonché quelli provenienti da acquisti effettuati in regione, si farà riferimento alla resa media provinciale, riferita alla specifica tipologia del vigneto estirpato;
 - 9) superficie vitata che si intende realizzare con il piano di ristrutturazione e riconversione, riferita a ciascuna annata di durata del piano, con l'indicazione degli estremi catastali e del nominativo del proprietario delle particelle catastali, del sesto d'impianto, della forma di allevamento e delle varietà di vite che si intendono utilizzare e della resa media di produzione per ettaro;
 - 10) analisi dei costi medi unitari necessari alla ristrutturazione e riconversione dei propri vigneti;
 - b) la delega alla presentazione della domanda per la concessione dei contributi da parte dei singoli conduttori, in caso di domande presentate in forma collettiva;
 - c) la copia della dichiarazione di superficie vitata ai sensi dell'art.1, comma 1, del decreto ministeriale 26 luglio 2000, ovvero autocertificazione con l'impegno a dichiarare il proprio potenziale viticolo entro i termini stabiliti dallo stesso decreto.

Art.6

(Ulteriore documentazione da presentare)

1. I richiedenti, le cui domande per la ristrutturazione e riconversione siano state istruite con parere favorevole di ammissibilità al regime di sostegno, dovranno presentare entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta la seguente documentazione riferita ad ogni singolo conduttore nel caso di domanda presentata collettivamente:
 - a) certificazioni attestanti gli estremi anagrafici e fiscali, ovvero corrispondenti dichiarazioni sostitutive;
 - b) visura catastale, o copia del foglio di possesso, ovvero atto equipollente relativo alle particelle sulle quali realizzare il vigneto previsto dal piano e copia della mappa catastale. Qualora il conduttore delle particelle non coincida con il proprietario è necessario produrre l'autorizzazione degli eventuali proprietari o comproprietari. In alternativa all'autorizzazione citata e nel solo caso di reimpianto da effettuarsi sulla medesima superficie catastale estirpata, il conduttore può presentare apposita dichiarazione sostitutiva;
 - c) planimetria del vigneto con l'indicazione del sesto d'impianto della forma di allevamento e delle varietà di vite utilizzate;
 - d) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, elenco dei soci, certificato di vigenza con l'indicazione dei legali rappresentanti e verbale relativo all'autorizzazione a presentare istanza contributiva qualora titolare dell'azienda sia una società regolarmente costituita.

Art.7

(Limitazioni di superficie vitata ristrutturabile e riconvertibile)

1. I progetti di piani presentati individualmente dai conduttori di superfici vitate devono:
 - a) riguardare una superficie minima da ristrutturare e riconvertire non inferiore ad ettari 3 nelle zone pianeggianti, ettari 1 nelle zone collinari, ettari 0,2 nelle zone carsiche e nell'intera provincia di Trieste;
 - b) riguardare una superficie massima non superiore ad ettari 50 nel periodo considerato di durata del piano di ristrutturazione e riconversione.
2. I progetti di piano presentati collettivamente devono:
 - a) comprendere una superficie minima da ristrutturare e riconvertire non inferiore a 20 ettari nelle zone pianeggianti, ettari 10 nelle zone collinari, ettari 2 nelle zone carsiche e nell'intera provincia di Trieste;
 - b) comprendere una superficie massima non superiore ad ettari 100 nel periodo considerato di durata del piano di ristrutturazione e riconversione;
3. In ogni caso la superficie vitata minima, risultante dalla ristrutturazione e riconversione, riferita a ciascuna annata di durata del piano, dove per "superficie vitata" s'intende la superficie contigua definita dall'art. 1, comma 6, del decreto ministeriale 26 luglio 2000, non può essere inferiore a ettari 0,5 nelle zone di pianura e di collina e di ettari 0, 2 nella zona carsica e l'intera provincia di Trieste.
4. Il numero minimo di conduttori partecipanti al progetto di piano presentato collettivamente è pari a cinque.

Art.8

(Criteri di priorità ed approvazione dei piani)

1. In relazione alla vocazione viticola ed alle difficoltà ambientali del territorio, hanno priorità i piani realizzati nella zona carsica e nell'intera provincia di Trieste, quindi i piani realizzati in zona collinare ed infine quelli realizzati in zona pianeggiante.
2. Nell'ambito di ciascuna priorità territoriale, i piani presentati in forma collettiva hanno priorità su quelli presentati individualmente.
3. Fra i piani presentati in forma collettiva hanno priorità quelli che riguardano il maggior numero di ettari, quindi quelli che comprendono il maggior numero di conduttori ed infine quelli con il maggior numero di conduttori di età compresa fra i 18 ed i 40 anni.
4. Fra i piani presentati in forma individuale hanno priorità i piani presentati dai conduttori che hanno la minore età.
5. L'istruttoria dei piani presentati è affidata al Servizio delle Produzioni Vegetali presso la Direzione regionale dell'Agricoltura.
6. Con successivo decreto del Direttore del Servizio delle Produzioni Vegetali, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, è approvata, nel limite delle risorse rese disponibili per la Regione nel periodo di validità del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei piani, la graduatoria dei richiedenti, formulata sulla base delle priorità e dell'anno di prevista esecuzione dei lavori. Nello stesso decreto è riportato l'elenco dei richiedenti che hanno presentato piani ritenuti non ammissibili con l'indicazione delle motivazioni che hanno comportato la non accoglibilità degli stessi.
7. I piani istruiti con parere favorevole, ma non finanziabili per mancanza di risorse finanziarie disponibili, concorrono alla successiva graduatoria previa domanda opportunamente integrata, da presentarsi entro il 30 aprile dell'annata seguente. Nel caso di un ulteriore inserimento in graduatoria in posizione non utile per beneficiare dei finanziamenti, il piano si considera definitivamente archiviato. Nella successiva annata il richiedente può comunque ripresentare un'analogha domanda e concorrere alle successive graduatorie.

Art.9

(Regime finanziario)

1. Per ogni ettaro ristrutturato e riconvertito è concesso un contributo in conto capitale di Lire 13.000.000.=, nel caso di vigneti situati in zona pianeggiante, elevabile a Lire 15.000.000.= per i vigneti situati in zona collinare o carsica. L'entità del contributo concedibile per ciascun ettaro di vigneto sovrainnestato è pari a Lire 5.000.000.= .
2. In caso di reimpianto realizzato utilizzando diritti in portafoglio, il contributo per ettaro è ridotto di due milioni.
3. In caso di reimpianto realizzato prima dell'estirpo di una equivalente superficie vitata il contributo per ettaro è ridotto di un milione.
4. La liquidazione del contributo è subordinata all'accertamento dell'avvenuta esecuzione dei lavori preventivati.
5. Il contributo può essere erogato anticipatamente alla conclusione dei lavori a condizione che:
 - a) Il richiedente presenti una dichiarazione con la quale specifichi i lavori e gli ordinativi già eseguiti e quelli che rimangono da effettuare per il completamento dei lavori;
 - b) la richiesta sia subordinata alla presentazione di idonea garanzia bancaria o assicurativa pari al 120% del contributo richiesto e secondo il

- modello che verrà successivamente comunicato dall'AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
- c) l'esecuzione dei lavori sia previsto avvenga entro 2 anni dall'erogazione dell'anticipo;
 - d) il beneficiario si impegni a restituire l'anticipo ricevuto, qualora si accerti in fase di collaudo che non tutte le misure di un'azienda, come previsto nel piano, sono state realizzate entro le scadenze fissate.
6. Per le modalità ed i tempi di erogazione dei contributi si fa riferimento alle disposizioni emanate dall'AGEA in quanto organismo pagatore.

Art.10

(Domande di collaudo e controlli)

1. A conclusione dei lavori di ristrutturazione e riconversione definitivi o riferiti a ciascuna annata di durata del piano, il richiedente presenta domanda di collaudo.
2. La Direzione regionale dell'Agricoltura, avvalendosi della collaborazione degli uffici periferici, svolge controlli di verifica in loco su tutte le aziende agricole interessate prima di liquidare il contributo spettante.
3. Le domande di collaudo devono pervenire al Servizio delle Produzioni Vegetali presso la Direzione regionale dell'Agricoltura entro il 30 aprile di ciascun anno.
4. La Direzione regionale dell'Agricoltura trasmette all'AGEA l'elenco dei soggetti beneficiari con l'indicazione del relativo importo di contributo spettante.
5. Qualora in fase di collaudo si accerti che non tutte le misure preventivate dalla singola azienda agricola sono state eseguite entro le scadenze stabilite dal piano relativamente a ciascun esercizio, il conduttore dell'azienda stessa è tenuto a rimborsare l'intero importo di contributo eventualmente ricevuto per i lavori eseguiti negli esercizi precedenti. Tuttavia, se oltre l'80% delle misure è stato realizzato entro le scadenze previste dal piano, l'importo da rimborsare è pari al doppio dell'importo del contributo supplementare che sarebbe stato accordato per il compimento di tutte le misure del piano.

Art.11

(Norma transitoria)

1. Per la prima campagna viticola 2000/2001, il termine per la presentazione delle domande è fissato in 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il termine per la presentazione delle domande relative a piani di ristrutturazione e riconversione, da realizzarsi a partire dalla campagna viticola 2001/2002 è fissato in 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Al fine di non subire riduzioni sulle assegnazioni future e di garantire ai richiedenti il completo utilizzo delle risorse disponibili sin dalla prima campagna di attuazione del regime di sostegno per la ristrutturazione e riconversione, per la campagna 2000/2001, sarà concesso il contributo esclusivamente ai progetti che prevedono l'inizio dei lavori dopo l'autorizzazione al regime di sostegno delle domande che hanno ottenuto il parere favorevole di ammissibilità di cui al precedente art.6 e nel presupposto che sia presentata richiesta di erogazione anticipata in conformità a quanto previsto dall'art.9, comma 5 e sia stata prodotta l'ulteriore documentazione da presentare, prevista dall'art.6, nei termini prescritti dalla Direzione regionale dell'Agricoltura.

Art.12
(*Entrata in vigore*)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.